

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DELIBERAZIONE N. 621 DEL 3 marzo 2022

OGGETTO: Disciplina di accesso alle prestazioni integrative per la Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all'articolo 22, comma 5-quater del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

IL COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' BILATERALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE

VISTI gli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, volti ad assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;

VISTO, in particolare, l'art. 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il quale prevede che le Province autonome di Trento e Bolzano possono sostenere l'istituzione di un fondo di solidarietà territoriale intersettoriale a cui si applica la disciplina prevista per i fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 35 del medesimo decreto legislativo;

VISTO l'articolo 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

VISTO il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28, concernente disposizioni per l'attuazione della delega, in particolare, alla Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige in materia di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità;

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 98187 del 20 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2017 con cui è stato istituito il "Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige";

VISTO il Decreto Ministeriale del 9 novembre 2021, relativo alla ricostituzione del Comitato amministratore del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige;

VISTO il parere espresso con nota del 15/01/2021, n. 365 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il quale ha ritenuto non necessaria la modifica del decreto interministeriale del 20 dicembre 2016, n. 98187, secondo le procedure di cui agli articoli 40 e 26, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

VISTI gli Accordi quadro locali stipulati in data 10 giugno e 10 novembre 2020 fra la Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige e le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello locale, aventi ad oggetto i criteri di accesso ad una tutela integrativa assicurata dal Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per tutto l'arco temporale in cui risulti vigente l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO l'articolo 1, comma 1 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 che ha ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza epidemiologia da Covid 19;

VISTO l'articolo 27 della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3 concernente il finanziamento delle prestazioni integrative di cui all'oggetto;

VISTO la legge 30 dicembre 2021, n. 234 di riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali,

DELIBERA

di adottare la seguente disciplina di accesso alle prestazioni integrative di cui all'oggetto:

- la prestazione integrativa può essere richiesta per il periodo 01/01/2022 – 31/03/2022, per i lavoratori in forza all'azienda alla data del 01/01/2022;
- la prestazione viene calcolata ai sensi dell'articolo 3, comma 5 bis del D.lgs 148/2015;
- ai sensi dell'articolo 7, comma 5 bis del D.lgs 148/2015, il datore di lavoro deve comunicare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione.

Il Segretario

Il Presidente